



SCHEMA DI ITER PROCEDIMENTALE PER LA RICEZIONE E L'ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO A TITOLO DI INDENNIZZO DEI DANNI DA GRANDI CARNIVORI SELVATICI

INDIVIDUAZIONE DELLE COMPETENZE

- **ENTI RESPONSABILI DELLA RICEZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI PREDAZIONE:** Polizie provinciali delle Province del Veneto e della Città Metropolitana di Venezia; Enti Parco regionali;
- **SOGGETTI RESPONSABILI DELL'ACCERTAMENTO DELLE PREDAZIONI:** personale formato delle Polizie provinciali e degli Enti Parco regionali; personale formato del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri del Veneto;
- **UFFICI RESPONSABILI DELLA RICEZIONE DELL'ISTANZA DI INDENNIZZO E TRASMISSIONE PER AVVIO PROCEDIMENTO:** Uffici regionali territoriali dell'U.O. Coordinamento gestione ittica e faunistico venatoria; Enti Parco regionali;
- **ENTE RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA E DEL PROCEDIMENTO DI INDENNIZZO:** AVEPA

ITER PROCEDIMENTALE E CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DI PREDAZIONE DA GRANDE CARNIVORO E PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI INDENNIZZO DEI DANNI NELL'ANNO 2022

1) RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DANNI DA PREDAZIONE DA GRANDE CARNIVORO

- La segnalazione di presunta predazione da parte di grande Carnivoro a carico di bestiame domestico o ad altre produzioni agricole o zootecniche deve essere fatta, da parte del proprietario o conduttore del capo interessato, **tempestivamente**, non appena rilevato l'evento, e **nel più breve tempo possibile dall'evento stesso**. Soprattutto nel caso di capi predati, un tempo prolungato tra l'evento predatorio e l'accertamento dello stesso può infatti determinare l'impossibilità di riconoscere chiaramente i segni della predazione e, conseguentemente, la non ammissibilità del danno all'indennizzo.
- **La segnalazione e richiesta di intervento deve essere fatta** telefonicamente **all'Ente responsabile della ricezione della segnalazione di predazione territorialmente competente**, il quale provvede ad attivare e rendere noto il numero telefonico dedicato per la ricezione delle segnalazioni **nella fascia oraria dalle 8:00 alle 13:00** di tutti i giorni, fine settimana e festivi compresi;
- In attesa del sopralluogo, il sito di predazione deve essere lasciato inalterato e i capi predati non devono essere manipolati o spostati, se non per cause di forza maggiore, che andranno opportunamente descritte e giustificate al momento del sopralluogo.
- **L'Ente responsabile della ricezione della segnalazione** contattato provvede, nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore dalla denuncia del danno, a:
 - contattare i Servizi veterinari dell'ULSS territorialmente competente, per comunicare l'evento e concordare il sopralluogo, che deve essere effettuato possibilmente in forma congiunta;



fdac5efb



- inviare (comunque entro le 24 ore, anche in caso di indisponibilità del Veterinario ULSS) un incaricato formato (agente della Polizia provinciale, Guardiaparco o altro dipendente formato dell'Ente) per l'effettuazione del sopralluogo;
 - nel caso di impossibilità di inviare entro le 24 ore un proprio incaricato formato, contattare altro Soggetto/Ente territoriale (ad es: locale Comando Stazione dei Carabinieri Forestali, Polizia provinciale), per verificare la disponibilità di personale formato ad effettuare il sopralluogo.
- Per **personale formato** si intende personale delle Polizie provinciali, dei Carabinieri Forestali del Comando Unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare Carabinieri del Veneto e degli Enti gestori delle Aree protette regionali (Guardiaparco) che abbiano frequentato con profitto almeno uno dei corsi di formazione sulla gestione dei grandi carnivori e l'accertamento dei danni da predazione organizzati dalla Regione (nell'ambito dei Progetti LIFE Wolfalps, LIFE Dinalp Bear, o altri analoghi), e che siano istruiti nella compilazione della modulistica.

2) EFFETTUAZIONE DEL SOPRALLUOGO, COMPILAZIONE DEL VERBALE E COMUNICAZIONI DA PARTE DEL RESPONSABILE DELL'ACCERTAMENTO

- Il responsabile dell'accertamento incaricato redige e sottoscrive il verbale, di norma congiuntamente con il veterinario dell'ULSS competente per territorio, che interviene per gli adempimenti di propria competenza, e alla presenza dell'allevatore o di suo rappresentante.
- nel verbale vengono riportate tutte le persone che assistono al sopralluogo, specificandone il ruolo;
- Il verbale è sottoscritto dal responsabile dell'accertamento, in qualità di pubblico ufficiale incaricato, e controfirmato dall'allevatore o dal suo rappresentante;
- Se il sopralluogo viene effettuato non a seguito di segnalazione da parte dell'interessato ma per iniziativa d'ufficio, viene indicato nel verbale;
- L'allevatore (o il suo rappresentante) provvede affinché in sede di sopralluogo sia in grado di fornire i dati e documenti necessari alla compilazione del verbale, in particolare: dati aziendali, dati e documenti identificativi dei capi interessati dalla predazione, ecc.
- **Il verbale di accertamento deve essere compilato in maniera chiara e leggibile in ogni sua parte:** il verbale si compone di:
 - pagine da 1 a 4 debitamente compilate e firmate in calce come sopra specificato;
 - 1 o più tabelle riepilogative dei dati, rispettivamente: del/dei capi morti; del/dei capi feriti; del/dei capi dispersi; del/degli eventuali altri danni rilevati;
 - gli allegati fotografici indicati nel verbale, nominati come da istruzioni;
- Il verbale si chiude al termine del sopralluogo con la data e la firma da parte del verbalizzante e dell'allevatore o suo rappresentante. Successivamente alla sua chiusura, il verbale di accertamento può essere eventualmente integrato/aggiornato **ESCLUSIVAMENTE** avuto riguardo agli sviluppi successivi all'accertamento concernenti i capi feriti (eventuale morte/eutanasia successiva) e i capi dispersi (ritrovamento), già dichiarati in sede dell'accertamento e quindi riportati nel verbale stesso. Qualsiasi rilievo successivo concernente capi o circostanze diversi da quelli dichiarati nel verbale di accertamento (ad es: altri capi morti o feriti), anche se presumibilmente riferito allo stesso evento predatorio, deve essere riportato come nuovo evento e quindi in un nuovo verbale;



fdac5efb



- Ogni verbale è identificato univocamente da un numero d'ordine (n. progressivo/anno/Ente responsabile dell'accertamento) riportato nel frontespizio. Il numero del verbale può eventualmente essere assegnato successivamente alla chiusura dall'Ufficio dell'Ente responsabile dell'accertamento, comunque prima della sua trasmissione all'allevatore e agli Uffici regionali competenti;
- **Trasmissione del verbale di accertamento all'allevatore:** del verbale compilato, numerato e firmato viene rilasciata copia all'allevatore o suo rappresentante, o direttamente al termine dell'accertamento in formato immagine (ad es. fotografia inviata per telefono o via mail), ovvero successivamente, a cura dell'Ufficio dell'Ente responsabile dell'accertamento al quale viene consegnato, comunque entro i termini previsti per la segnalazione ai competenti Uffici regionali;
- **Segnalazione di avvenuto accertamento ai competenti uffici regionali:** il verbale di accertamento completo e la relativa documentazione fotografica vengono inviati via mail ordinaria (non PEC), direttamente dal responsabile dell'accertamento ovvero dal proprio Ufficio di riferimento (Polizia provinciale/Comando Stazione CF/Ente Parco), alla Direzione Agroambiente, Programmazione e gestione ittica e faunistico-venatoria (agroambientecacciapesca@regione.veneto.it) e all'Ufficio **responsabile della ricezione dell'istanza di indennizzo territorialmente competente, entro e non oltre il giorno successivo alla data del verbale;** in caso di sopralluogo nel fine settimana o in giorno festivo, il termine è il primo giorno feriale successivo. La documentazione fotografica può essere trasmessa successivamente, comunque entro 10 giorni dal sopralluogo.

3) COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI CONTRIBUTO A TITOLO DI INDENNIZZO A SEGUITO DELL'ACCERTAMENTO DI PREDAZIONE DA PARTE DI GRANDE CARNIVORO

- A seguito dell'accertamento di un evento di predazione, il proprietario o avente diritto ad altro titolo può presentare alla Regione istanza di contributo a titolo di indennizzo per i danni diretti e indiretti accertati, riconoscibili secondo i criteri approvati annualmente dalla Giunta regionale, con le modalità di seguito descritte;
- L'istanza di contributo deve essere formulata attraverso l'apposito modulo, compilato correttamente e in ogni sua parte, al quale deve essere allegata la documentazione obbligatoria prevista (dichiarazione ai sensi della L.R. 16/2018, modello di autodichiarazioni per le Aziende, copia di documento di identità e, qualora non già costituito il Fascicolo aziendale del richiedente, la documentazione per consentire all'AVEPA di poter provvedere, con iniziativa d'ufficio, all'iscrizione all'Anagrafe del Settore Primario e alla costituzione del Fascicolo aziendale in forma semplificata). L'istanza è formulata in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la sua compilazione è sotto la responsabilità esclusiva del dichiarante. Ai fini della compilazione dell'istanza e della documentazione obbligatoria allegata, l'avente titolo può:

A) provvedere alla compilazione dell'istanza e della documentazione allegata direttamente in occasione del sopralluogo di accertamento della predazione, con il supporto dell'incaricato dell'accertamento che provvede a consegnare la modulistica necessaria, purché abbia con sé i dati e la documentazione necessari (dati aziendali corretti e completi; coordinate bancarie, documenti degli animali per i quali viene richiesto l'indennizzo, ecc). A tal fine, il verbalizzante:

- compila direttamente o supporta l'allevatore nella compilazione del modulo di richiesta di contributo e dei documenti obbligatori, fornendo le opportune spiegazioni, acquisendo altresì copia (anche immagine digitale purché leggibile) di un documento di identità valido;
- compila la check list (pagina 4 del modulo di richiesta) relativa ai documenti allegati alla richiesta;



fdac5efb



- rilascia all'allevatore copia della richiesta compilata e firmata e della check list, quest'ultima a titolo di promemoria della documentazione ancora mancante o incompleta e dei termini per la relativa presentazione all'Ente responsabile della ricezione dell'istanza. A tal fine farà fede la data dell'istanza stessa, che coinciderà con quella del verbale;
- provvede a trasmettere l'istanza e tutta la documentazione prodotta all'Ente responsabile della ricezione dell'istanza, unitamente a copia del verbale di accertamento.

B) in caso di mancata o incompleta compilazione dell'istanza di contributo al momento dell'accertamento, presentare l'istanza, debitamente compilata e firmata unitamente a tutta la documentazione obbligatoria, direttamente **all'UFFICIO RESPONSABILE DELLA RICEZIONE DELL'ISTANZA DI INDENNIZZO** territorialmente competente entro e non oltre 10 giorni dalla data del verbale di sopralluogo. Istanze di indennizzo presentate successivamente a tale termine non saranno ritenute ammissibili.

- Successivamente alla presentazione, entro i termini previsti, della richiesta di indennizzo assieme alla documentazione obbligatoria, il richiedente, sulla base di quanto dichiarato nell'istanza stessa e riepilogato nella check list, presenta direttamente all'Ufficio **RESPONSABILE DELLA RICEZIONE DELL'ISTANZA DI INDENNIZZO** la eventuale documentazione integrativa ai fini della valutazione economica del danno, nei seguenti termini:

- i certificati (ad es: certificazione ARAV; certificazione di gravidanza; certificati di iscrizione al Libro genealogico/registo di razza, ecc) dichiarati nella check list ai fini della valutazione del valore economico dei capi predati, entro 10 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
 - le fatture quietanzate e gli scontrini dichiarati nella check list ai fini del riconoscimento delle spese sostenute (danni indiretti), entro e non oltre 10 giorni dalla data del pagamento delle stesse. Ai fini dell'ammissibilità a contribuzione, il pagamento di fatture relative a danni indiretti riconoscibili deve essere fatto esclusivamente:
 - al momento della prestazione, nel qual caso la fattura elettronica riporterà l'attestazione di avvenuto pagamento;
 - differito, mediante bonifico bancario effettuato entro la data termine indicata nella fattura elettronica. In tali casi unitamente alla fattura elettronica dovrà essere presentata la ricevuta del bonifico bancario datato.
 - Nel caso di successivo decesso di capi feriti o rinvenimento di capi dichiarati dispersi, i termini per la presentazione dei documenti relativi a detti capi (certificati per la valutazione dei capi; fatture per spese di smaltimento, ecc.) si calcolano a partire dalla data del decesso/rinvenimento, così come riportati nel verbale;
- Non sono ammesse attestazioni o spese non dichiarate al momento della richiesta di contributo, fatta eccezione per quelle relative a capi feriti e successivamente morti o a capi dichiarati dispersi e successivamente ritrovati;
- Non sono ammissibili spese quietanzate successivamente all'inoltro dell'istanza agli Uffici regionali centrali.
- **L'UFFICIO RESPONSABILE DELLA RICEZIONE DELL'ISTANZA DI INDENNIZZO** trattiene l'istanza di indennizzo fino all'acquisizione di tutta la documentazione dichiarata, così come individuata nella check list, entro i termini sopra indicati.
- Trascorso il termine previsto per l'integrazione documentale facoltativa, l'istanza viene trasmessa all'AVEPA per l'istruttoria amministrativa e tecnica e la quantificazione dell'indennizzo riconoscibile sulla base della documentazione presentata;



- L'istanza è trasmessa con nota protocollata (1 protocollo per ciascuna istanza) all'AVEPA, all'indirizzo PEC dello Sportello Unico Agricolo provinciale competente per territorio e, per conoscenza, al richiedente quale comunicazione di avvio procedimento (il protocollo costituisce numero della pratica);
- Nel caso di istanza per danno a carico di bene che non si configura come produzione agricola (ad es: predazione a carico di cane da compagnia), l'istanza viene trasmessa alla Regione del Veneto, Direzione Affari Generali e Patrimonio all'indirizzo PEC acquistiaagg@pec.regione.veneto.it, per l'apertura del sinistro ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa RC.

4) AVVIO PROCEDIMENTO E ITER PROCEDURALE AI FINI DELL'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Le istanze di contribuzione ai fini di indennizzo pervenute con le modalità sopra descritte sono istruite dall'AVEPA che provvede:

- In caso di errori o carenze nella sola documentazione amministrativa obbligatoria, a richiedere via PEC all'interessato la necessaria integrazione entro e non oltre 10 giorni (comunicazione che costituisce preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990);
- In caso di soggetto richiedente sprovvisto di iscrizione all'Anagrafe del Settore primario (quindi senza il proprio Fascicolo aziendale), alla costituzione, con iniziativa d'ufficio, del fascicolo aziendale in forma semplificata;
- In presenza di documentazione amministrativa regolare/regolarizzata, all'istruttoria tecnica dell'istanza;
- In caso di istanza non ammissibile in esito all'istruttoria tecnica dell'istanza (ad es: evento di predazione non comprovato dall'accertatore), al richiedente viene inviata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della stessa ai sensi dell'art. 10 bis L. 241/1990);
- In caso di istanza ammissibile in esito all'istruttoria tecnica, viene determinato l'importo del contributo riconoscibile a titolo di indennizzo sulla base della documentazione presentata al momento dell'avvio del procedimento. La quantificazione del contributo riconoscibile viene fatta esclusivamente sulla base della documentazione utile presentata al momento dell'avvio del procedimento. Successivamente alla trasmissione dell'istanza all'AVEPA non è ammessa integrazione della documentazione, fatta eccezione per la sola documentazione amministrativa obbligatoria. Contestualmente vengono fatte le verifiche dei requisiti generali per beneficiare di contributi pubblici;
- Si procede quindi alla registrazione del contributo riconoscibile nel Sistema Informativo per gli Aiuti di Stato (SIAN), nell'ambito del quale, ai sensi del Decreto interministeriale n. 115/2017, viene espletato il controllo del massimale relativo agli aiuti *de minimis* già concessi a ciascuna azienda beneficiaria;
- Fermo restando che la concessione di nuovi aiuti *de minimis* non può comportare il superamento dei massimali previsti dalla normativa comunitaria (*de minimis* generale pari ad € 200.000,00; *de minimis* per il settore agricolo e forestale € 25.000,00) nell'arco di tre esercizi finanziari, nel caso in cui il contributo ammissibile in esito all'istruttoria tecnica comporti il superamento di dette soglie, in applicazione delle disposizioni di cui alla DGR 1572 del 17.11.2020 il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare il massimale, dandone comunicazione al beneficiario interessato.

5) CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO



fdac5efb



Al termine della complessiva istruttoria, il procedimento relativo a ciascuna istanza di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici si conclude con uno dei seguenti possibili esiti:

- a) Concessione del contributo riconoscibile in esito all'istruttoria tecnica dell'istanza ammissibile;
- b) Concessione del contributo riconoscibile in esito all'istruttoria tecnica dell'istanza ammissibile, ridotto al fine di rispettare il massimale *de minimis*;
- c) Mancata concessione del contributo riconoscibile in esito all'istruttoria tecnica di istanza ammissibile, per:
 - a. mancata integrazione documentale obbligatoria;
 - b. impossibilità di concedere il contributo, in quanto già raggiunto il massimale *de minimis*;
- d) Rigetto dell'istanza in quanto non ammissibile a contribuzione ai sensi delle disposizioni regionali.

Gli esiti dei procedimenti conclusi sono approvati, , con provvedimento di AVEPA che viene comunicato all'interessato attraverso la pubblicazione dell'atto stesso sull'Albo On-line dell'Agenzia e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web istituzionale dell'Agenzia

Le istanze di contributo a titolo di indennizzo per danni provocati da grandi carnivori selvatici trasmesse ad AVEPA dopo il 15 novembre verranno istruite secondo le disposizioni descritte e, in caso di esito positivo (contributo concedibile), il relativo contributo sarà concesso ed erogato a valere sugli stanziamenti regionali dell'anno successivo.

ITER PROCEDIMENTALE E CRITERI PER L'ACCERTAMENTO DI PREDAZIONE DA GRANDE CARNIVORO E PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A TITOLO DI INDENNIZZO DEI DANNI A PARTIRE DAL 2023

A partire dal 1° gennaio 2023, ferme restando l'individuazione delle competenze e le disposizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2) per quanto riguarda la richiesta di accertamento in caso di evento predatorio, l'effettuazione del sopralluogo e la compilazione del verbale di accertamento, l'eventuale istanza a titolo di indennizzo dovrà essere presentata da parte dell'interessato, anche attraverso i CAA, direttamente all'AVEPA, utilizzando lo specifico modulo e le specifiche istruzioni che saranno fornite da AVEPA stessa in tale sede.



fdac5efb

